Roma, 13 giugno 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Alla FNLE – C.G.I.L. Via Brignole De Ferrari, 6 16125 Genova (GE)

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0000496

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE) CGIL di Genova.

La Federazione Nazionale Lavoratori Energia – CGIL di Genova, con istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004 chiede di conoscere l'interpretazione di questo Ministero in relazione al contenuto dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 213 del 2004 ed in particolare il parere circa la legittimità di due ordini di servizio emanati dalla direzione personale delle società del Gruppo Amga.

Al riguardo, fermo restando che non si può entrare nell'interpretazione dei singoli contratti collettivi di lavoro o di provvedimenti aziendali, è possibile comunque indicare i principi ed i criteri che devono essere osservati con riguardo alle questioni prospettate (monetizzazione delle ferie non godute e modalità di imputazione delle ferie).

In relazione alla prima questione si osserva che è possibile, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, monetizzare le ferie se ed in quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e sempre nel rispetto dei principi costituzionali dai quali, ad esempio, si può ricavare che il potere di monetizzare le ferie non può essere rimesso ad una decisione unilaterale del datore di lavoro.

In relazione, invece, alla seconda questione si fa presente che, in assenza di un principio in materia, occorre attenersi ad un criterio di prudenza che, al fine di evitare eventuali sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, impone di imputare prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

PP